

Riparte la rottamazione 4

Milleproroghe in G.U. Ora le Entrate hanno 20 giorni per aprire la campagna di adesione con il modello (solo digitale) che permetterà l'adesione dei debitori

Ripescaggio della rottamazione quater ai nastri di partenza: nei prossimi 20 giorni, il 17 marzo 2025 (cadendo il 16 marzo di domenica) l'agenzia delle entrate riscossione aprirà la campagna di adesione mettendo a disposizione sul proprio sito internet il modello online che permetterà ai debitori di formalizzare la riammissione alla quarta edizione definizione agevolata delle cartelle.

Mandolesi a pag. 22

La legge di conversione del dl mille proroghe (L. 15/25) è approdata in Gazzetta Ufficiale

Rottamazione, via al ripescaggio

Attesa per i modelli con cui si invierà l'istanza entro il 30/4

Nella domanda i debitori dovranno indicare se intendono saldare in unica soluzione o nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare

GIULIANO MANDOLESI

Ripescaggio della rottamazione quater ai nastri di partenza: nei prossimi 20 giorni, il 17 marzo 2025 (cadendo il 16 marzo di domenica) l'agenzia delle entrate riscossione aprirà la campagna di adesione mettendo a disposizione sul proprio sito internet il modello online che permetterà ai debitori di formalizzare la riammissione alla quarta edizione definizione agevolata delle cartelle.

Dalla pubblicazione del modello online e fino alla mezzanotte del 30 aprile 2025 sarà possibile non solo trasmettere telematicamente l'istanza ma anche inviare ulteriori integrazioni di quella già presentata.

Fondamentale il momento della trasmissione per i decaduti: a partire dall'invio infatti il fisco avrà le mani legate non potendo più iniziare o proseguire procedure esecutive per il recupero del dovuto come pignoramenti, fermi ed ipo-

teche.

Questi sono i principali passaggi procedurali ed i relativi effetti dalla disposizione contenuta all'articolo 3-bis del dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe, la cui legge di conversione, l. 15/2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n.45, che consentirà ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi nella definizione agevolata presentando una specifica istanza.

Entro 20 giorni la possibilità di fare domanda

Al comma 1 dell'articolo 3-bis viene specificato che la dichiarazione, per essere nuovamente ammessi nella rottamazione, deve essere restata con modalità esclusivamente telematiche (pratica anche impedisce quindi la formalizzazione tramite consegna cartacea presso gli uffici o con invio pec) e che l'agente della riscossione dovrà pubblicare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sul proprio sito internet, il modello di adesione online.

Conti alla mano, considerato che l'entrata in vigore della legge di conversione è prevista dal giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta ieri, il limite per la pubblicazione del suddetto modello che sancirà l'effettiva apertura della campagna di riammissione è fissato per domenica 16 marzo 2025 al massimo il giorno suc-

cessivo, lunedì 17 marzo.

Entro il 30 aprile domande ed integrazioni

Come stabilito sempre al primo comma dell'articolo in commento la procedura di ammissione prevede la presentazione della nuova istanza con termine ultimo fissato per mercoledì 30 aprile 2025.

Entro la medesima data i debitori che presenteranno istanza potranno inviarne una integrativa comprendendo, come stabilito al comma 2 lettera a) dell'articolo in commento, sempre e solo i debiti compresi nelle originarie dichiarazioni della rottamazione quater effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nella domanda i debitori dovranno indicare se intendono saldare il dovuto in unica soluzione o nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare con scadenza, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027

Dalla presentazione



dell'istanza il fisco ha le mani legate

DS6901 DS6901
A partire dal momento di presentazione dell'istanza di riammissione, relativamente ai carichi che ne costituiscono l'oggetto, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, non è concesso l'avvio di nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Inoltre a partire sempre dalla trasmissione della domanda, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

— © Riproduzione riservata — ■